

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 849/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per tutte le specie minori di suini (svezzati), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'uso di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina è stato autorizzato per dieci anni come additivo nei mangimi per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1117/2010<sup>(2)</sup> della Commissione.
- (5) Nel suo parere del 25 maggio 2012<sup>(3)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso

che, nelle condizioni di uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina di cui all'allegato non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tale additivo può migliorare le prestazioni delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione


Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.

<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* (2012); 10(5):2670.



ALLEGATO

| Numero di identificazione dell'additivo  | Nome del titolare della autorizzazione | Additivo  | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi   | Specie o categoria di animali   | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo | Altre disposizioni  | Scadenza della autorizzazione |
|--|--|---|---|---|-------------|--|----------------|---|-------------------------------|
|  |  |   |   |   |             | mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |                |   |                               |
| <b>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)</b> |  |   |   |   |             |  |                |   |                               |
| 4d3  | Vetagro SpA                            | Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina | <p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina nelle seguenti quantità minime:</p> <p>Acido citrico: 25 g/100 g</p> <p>Acido sorbico: 16,7 g/100 g</p> <p>Timolo: 1,7 g/100 g</p> <p>Vanillina: 1 g/100 g</p> <p>Caratterizzazione delle sostanze attive</p> <p>Acido citrico C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> (purezza ≥ 99,5 %)</p> <p>acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico, numero CAS 77-92-9 anidro</p> <p>Acido sorbico C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> (purezza ≥ 99,5 %)</p> <p>acido 2,4-esadienoico, numero CAS 110-44-1</p> <p>Timolo (purezza ≥ 98 %)</p> <p>5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, numero CAS 89-83-8</p> <p>Vanillina (purezza ≥ 99,5 %)</p> <p>4-idrossi-3-metossibenaldeide, numero CAS 121-33-5</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Determinazione dell'acido sorbico e del timolo nei mangimi: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con</p> | <p>Polli da ingrasso e galline ovaiole</p> <p>Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole</p> <p>Suidi svezziati diversi da <i>Sus scrofa domestica</i></p> | —           | 200  | —              | Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. | 10 ottobre 2022               |
|  |  |   |   |   |             | 1 000  | —              |   |                               |



| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare della autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi  | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo | Altre disposizioni | Scadenza della autorizzazione |
|---|--|----------|--|-------------------------------|-------------|--|----------------|--------------------|-------------------------------|
|   |  |          |  |                               |             | mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |                |                    |                               |
|   |  |          | rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nell'additivo e nelle premiscele: (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nei mangimi: determinazione enzimatica del contenuto di acido citrico – metodo spettrometrico con NADH (forma ridotta di nicotinamide adenina dinucleotide). |                               |             |  |                |                    |                               |

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)

